



Istituto di Istruzione Superiore "*Statista Aldo Moro*"

Località Colle della Felce, 30 – 02032 Fara in Sabina (RI)

Prot.

Passo Corese 29/5/2013

REGOLAMENTO VALUTAZIONE

Il presente Regolamento tiene conto testi normativi di seguito elencati:

- il regio decreto n. 653/1925 - Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione e successive modificazioni;
- il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
- la C.M. 20.09.71 - Competenze individuali e collegiali del consiglio;
- la Legge n. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (cd. Decreto Semplificazioni), dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134 (cd. Decreto Sviluppo), dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 (Legge anticorruzione) e da ultimo dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 in attesa di conversione (cd. Decreto Sviluppo Bis);
- l'Ordinanza Ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001 – Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore;
- lo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, come emendato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n°235;
- il decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 che, agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e della competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

in particolare,

l'art. 2, il quale, al comma 3, stabilisce che, “la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo”;

l'art. 3, che, al comma 3, stabilisce: “Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” e,

in particolare,

l'art. 4, comma 4, nel quale è detto che “nell'esercizio della autonomia didattica, le istituzioni scolastiche ... individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale”,

l'art. 8, comma 1, lettera g, nel quale si afferma che “Il Ministro della pubblica istruzione ... definisce, a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ... per i diversi tipi e indirizzi di studio ... gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi”;

- **il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;**
- la Legge 8 ottobre 2010 , n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011;
- la normativa sui crediti e debiti formativi: DM 42 del 22 maggio 2007, n. 42 - Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, come modificato dal DM 80/07 e dall'OM 92 del 5 novembre 2007;
- la normativa sull'Esame di stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione: DPR 23 luglio 1998, n. 323 - Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; DM 42/07, dm 99/09 - Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico; Legge 11 gennaio 2007, n.1 - Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università; Circolare Ministeriale 17 gennaio 2007, n. 5 - Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Anno scolastico 2006-2007. Nota esplicitiva degli aspetti connessi alla legge

11/1/2007 n. 1; OM 41/2012;

- la Nota MIUR 1000 del 22 febbraio 2012 - validità anno scolastico;
- la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 - Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica;
- la CM n. 8 del 6 marzo 2013 - Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative.

SEZIONE 1 – SCALA NUMERICA DI VALUTAZIONE

Scala decimale alla quale i consigli di classe devono attenersi nel procedere alla valutazione degli studenti in sede di scrutinio:

In sede di scrutinio

1. per la valutazione del rendimento degli alunni è usata l'intera scala decimale;
2. per la valutazione del comportamento degli alunni è usata una scala decimale ridotta, che va da **5 a 10**;

SEZIONE 2 – VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

3. Lo strumento principale per la determinazione e valutazione degli apprendimenti è la scheda compilata, a seguito di scrutinio intermedio o finale, dal Consiglio di classe. La scheda è redatta in formato elettronico ed è consultabile *on line* da genitori e studenti maggiorenni, i quali possono accedere tramite credenziali personali fornite loro dall'ufficio di segreteria. Nella scheda sono riportate le valutazioni complessive relative alle singole discipline o gruppi di discipline e al comportamento, sulla base dei criteri fissati nelle griglie di valutazione (generale e disciplinare). Tutte le attività, anche quelle opzionali, sono soggette a valutazione.
4. Per rilevare il grado di raggiungimento da parte dell'alunno degli obiettivi proposti nel percorso didattico programmato, e verificare la validità del processo didattico ed educativo, sono proposte da ciascun insegnante le verifiche sistematiche e periodiche in relazione all'attività svolta.
5. La verifica degli apprendimenti inerenti le attività svolte è fatta di norma mensilmente o comunque alla fine di ogni unità didattica, come essa è definita nella progettazione curricolare e individuale.
6. I genitori hanno il diritto di visionare le verifiche scritte dei loro figli, anche al fine di rendersi conto dei risultati e dei progressi o per intervenire, in accordo con i docenti, per il successo formativo.
7. Le singole verifiche sono ordinate alle seguenti finalità:
 - a) misurare le informazioni assimilate e i contenuti acquisiti,
 - b) valutare il metodo di lavoro messo a punto dal singolo alunno,
 - c) valutare lo sviluppo del processo di apprendimento (valutazione formativa),
 - d) valutare il livello complessivo della preparazione e della maturazione disciplinare (valutazione sommativa),
 - e) ricostruire l'itinerario formativo di ogni singolo studente,
 - f) valutare la qualità del percorsi formativo.
8. I dati raccolti mediante le verifiche delle singole discipline concorrono alla formulazione della valutazione dell'alunno che, articolata nelle diverse fasi, trova espressione collegiale nello scrutinio intermedio e finale.

SEZIONE 3 – CRITERI PER L'AMMISSIONE

Criteri, ai quali i consigli di classe dovranno attenersi durante gli scrutini finali, nel procedere alla valutazione degli studenti e, in particolare, per decidere l'ammissione o la non ammissione degli stessi alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo:

Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta all'unanimità o a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento.

Non sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti per i quali si

rilevano i seguenti elementi:

1. impossibilità di procedere a una valutazione (p. es. a causa di una quantità di assenze che ha reso materialmente impossibile la somministrazione di verifiche);
2. insufficienze gravi e diffuse

Il Consiglio di classe, comunque, pone sempre in discussione l'ammissione alla classe successiva per gli alunni che presentino, nelle proposte di voto dei docenti, tre insufficienze gravi.

Fermo restando il principio della collegialità sia nell'assegnazione dei voti disciplinari sia nella deliberazione dell'ammissione alla classe successiva ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, il consiglio di classe valuterà caso per caso se ammettere o no un alunno, tenendo conto dei seguenti criteri:

1. nessun miglioramento rispetto ai livelli di partenza;
2. comprovata (p. es. verifiche dalle quali non risultino miglioramenti nel profitto, miglioramento inesistente nonostante l'adozione di strategie di recupero certificate ecc.) assenza di conoscenze, di abilità e di competenze, tale da impedire allo studente di raggiungere gli obiettivi minimi programmati, attraverso una intensificazione dell'impegno sia a casa sia a scuola, anche mediante l'adozione di strategie personalizzate di apprendimento;
3. assenza pressoché totale dei requisiti necessari, esprimibili in termini di conoscenze, abilità e competenze, per affrontare la classe successiva.

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Gli alunni con disturbi specifici e aspecifici di apprendimento saranno valutati in relazione ai risultati ottenuti, applicando gli strumenti dispensativi e compensativi previsti dalla Legge (Secondo la CM del 5/1/2005 ... "tali strumenti debbano essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale ... compresi gli esami". L'art. 5 della L. 170/2010 ricorda che "Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari"), come risulta sia dai registri di classe sia da quelli personali dei docenti interessati.

STRUMENTI COMPENSATIVI	STRUMENTI DISPENSATIVI
<ul style="list-style-type: none"> - Tabella dei mesi, tabella dell'alfabeto e dei vari caratteri; - tavola pitagorica. - tabella delle misure, tabelle delle formule; - calcolatrice; - registratore; - cartine geografiche e storiche; - tabelle per ricordare (tabelle della memoria); - mappe concettuali di ogni tipo; - <i>computer</i> con programmi di videoscrittura con correttore ortografico e/o sintesi vocale, commisurati al singolo caso; - cassette registrate (dagli insegnanti, dagli alunni, e/o allegate ai testi, mediante anche la predisposizione in ogni scuola di una fonoteca scolastica contenente il testo parlato dei libri in adozione ed altri testi culturalmente significativi (possibilità di collaborazione con "Il Centro del Libro Parlato" di Feltre); - dizionari di lingua straniera digitali da usare con il PC, software per fare tabelle, traduttori; - richiesta alle case editrici di produrre testi anche ridotti e contenenti audio-cassette e CD-rom; - valutazione formativa che non tenga conto dell'errore ortografico, ma del contenuto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lettura a voce alta; - scrittura veloce sotto dettatura; - scrittura di appunti durante le lezioni; - lettura di consegne; - uso del vocabolario; - studio mnemonico delle tabelline e delle coniugazioni verbali; - dispensa dallo studio delle lingue straniere in forma scritta, a causa delle difficoltà rappresentate dalla differenza tra scrittura e pronuncia-organizzazione di interrogazioni programmate; - assegnazione di compiti a casa in misura ridotta; - possibilità d'uso di testi ridotti non per contenuto, ma per quantità di pagine.

ALUNNI CON DISABILITA'

Gli alunni con disabilità saranno valutati in relazione al P.E.I. e alla tipologia di programmazione (differenziata o semplificata) adottata dal Consiglio di classe, salvo diversa indicazione del neuropsichiatra della AUSL, riportata nel verbale del G.L.H.O.

CASI PARTICOLARI

Il Consiglio di classe, inoltre, valuterà se ammettere o no l'alunno alla classe successiva, esaminando le seguenti situazioni, le quali, tuttavia, andranno valutate sempre in relazione al caso specifico, in quanto di per sé non costituiscono criteri vincolanti:

- presenza di disturbi di apprendimento diagnosticati o comunque rilevati;

- partecipazione e impegno non suffragati da risultati positivi;
- limitata scolarizzazione in Italia; situazione linguistica e culturale inizialmente sfavorevole;
- situazione socio-familiare o personale tale da penalizzare le condizioni dell'apprendimento;
- ripetenza infruttuosa nella stessa classe;
- più ripetenze in classi diverse;

In questi e consimili casi il consiglio di classe ritiene che un'ulteriore "bocciatura" determinerebbe nell'alunno una demotivazione tale da peggiorare il suo rapporto con la scuola, se non un aperto rifiuto. Ciò potrebbe indurre lo studente all'abbandono degli studi. Inoltre, la permanenza forzata in una classe costituita da compagni più piccoli potrebbe spingere l'alunno ripetente o verso un'assoluta indifferenza nei riguardi dell'ambiente scolastico o verso un rifiuto destinato a manifestarsi con atteggiamenti persistenti di disturbo.

Costituiscono, invece, fattori sfavorevoli all'ammissione:

- impegno e rendimento inferiori alle effettive capacità dell'alunno, come constatato dai giudizi formativi espressi dai singoli docenti;
- mancata maturazione delle competenze cognitive e strumentali indispensabili per sostenere, con possibilità di beneficio, il prosieguo del percorso scolastico, con previsione che la ripetenza sia l'opzione più favorevole per l'acquisizione delle competenze e delle conoscenze indispensabili.

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Per coloro che presentano una o più insufficienze, il Consiglio di Classe procede alla valutazione della possibilità, da parte dello studente, di raggiungere le conoscenze, le competenze e gli obiettivi formativi delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico in corso, mediante lo studio personale e autonomo e/o attraverso la frequenza di attività di recupero.

Attraverso una verifica collocata alla fine dell'anno scolastico in corso o all'inizio di quello successivo, sempre tuttavia prima dell'inizio delle lezioni, si valuterà se lo studente con giudizio sospeso avrà recuperato le competenze, le abilità e le conoscenze segnalate come carenti in pagella.

Nella valutare la sospensione del giudizio per uno studente, il Consiglio di Classe terrà conto anche dei seguenti elementi:

- situazione didattica e disciplinare del gruppo classe;
- numero, e caratteristiche delle carenze;
- diligenza, impegno, interesse, partecipazione;
- verifiche delle iniziative di recupero;
- progressi rispetto all'inizio del percorso scolastico dell'anno;

SEZIONE 4 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE E L'AMMISSIONE

Procedura, alla quale i consigli di classe dovranno attenersi durante gli scrutini finali sia nel valutare gli alunni sia nel deciderne l'ammissione alla classe successiva o all'esame, sulla base dei criteri di cui alla sezione 1:

relativamente a ogni alunno scrutinato,

1. ciascun docente propone il voto per la propria disciplina;
2. il Consiglio di classe decide, a maggioranza, se accettarlo o se modificarlo;
3. l'alunno che riporta la sufficienza (qualsiasi voto pari o superiore al sei) in tutte le materie, compreso il comportamento, è automaticamente ammesso alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del Secondo Ciclo d'Istruzione.
4. Il sistema della valutazione in decimi rende obbligatorio che le votazioni dei singoli docenti si attestino almeno sulla sufficienza, pena l'automatica non ammissione dello studente alla classe successiva. Da ciò scaturisce la necessità, nel caso in cui si decidesse, a maggioranza o all'unanimità, di ammettere un alunno che presenta una o più insufficienze, alla classe successiva, di riportare a sei la votazione relativa alla disciplina o alle discipline nelle quali il profitto risulta insufficiente.

Pertanto, qualora l'alunno presenti una o più insufficienze (qualsiasi voto al di sotto del sei), il Consiglio, applicando i criteri di cui alla sezione 3 del presente regolamento, decide, a maggioranza, se ricondurle alla sufficienza o se lasciarle invariate;

Il Consiglio di classe, comunque, pone sempre in discussione l'ammissione alla classe successiva per gli alunni che presentino, nelle proposte di voto dei docenti, tre insufficienze gravi.

se, al termine di tale operazione, sul documento di valutazione compaiono tutte sufficienze, l'alunno è ammesso alla classe successiva. Se, invece, compaiono una o più insufficienze, il Consiglio di Classe procede alla valutazione della possibilità, da parte dello studente, di raggiungere le conoscenze, le competenze e gli obiettivi formativi delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico in corso, mediante lo studio personale ed autonomo e/o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

5. La presenza definitiva di una o più insufficienze nel documento di valutazione, per le quali si ritiene di non poter procedere alla sospensione del giudizio, determina la non ammissione dello studente scrutinato alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del ciclo. In tal caso, il Consiglio di classe motiverà, con riferimento ai criteri di cui alla sezione 3 del presente regolamento la decisione assunta;
6. se non vi sono dissensi, i voti proposti s'intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente del consiglio di classe (art. 79 del R.D. 653/1925, come modificato dall'art.2, cc. 3 e 4, del RD 21 novembre 1929, n. 2049).

SEZIONE 5 – VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Condizioni perché, nonostante una quantità di assenze superiore al limite previsto dalla legge (art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n. 122), l'anno scolastico possa essere considerato valido, consentendo ai rispettivi consigli di classe di procedere alla valutazione dello studente interessato:

CONDIZIONE IMPESCINDIBILE:

- 1) numero di verifiche sufficiente per procedere a una valutazione;

Nel rispetto della condizione suddetta, i consigli di classe potranno derogare al limite in parola e procedere alla valutazione finale nei seguenti casi:

1. profitto sufficiente.
2. comprovata (p. es. verifiche dalle quali risultino lievi miglioramenti nel profitto) possibilità, per lo studente, di colmare, almeno in parte, le lacune evidenziate, attraverso una intensificazione dell'impegno sia a casa sia a scuola.
3. gravi e comprovati motivi di salute;
4. situazioni familiari particolarmente problematiche, che hanno impedito o reso difficile una frequenza regolare delle lezioni;

SEZIONE 6 – VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Criteri, ai quali i consigli di classe dovranno attenersi durante gli scrutini finali, nel procedere alla valutazione del comportamento degli studenti.

1. La valutazione del comportamento degli studenti è effettuata dal Consiglio di classe sulla base della rubrica di valutazione allegata al presente regolamento. La rubrica è adottata dal Collegio dei docenti in applicazione dell'art.1 c.5 Reg. Essa è utilizzata anche come "specifica nota", prevista dal Reg. art.2 c.8b., quale parte a verbale dello scrutinio conclusivo per ciascun alunno.
2. ciascun docente, applicando i criteri definiti nell'apposita rubrica di valutazione, esprime in decimi un giudizio sul comportamento di ogni singolo alunno durante le ore dedicate alla propria disciplina e lo riporta su una griglia resa disponibile presso l'ufficio di segreteria alcuni giorni prima dello scrutinio;
3. la base numerica di partenza per l'attribuzione collegiale del voto sul comportamento è tratta dalla media delle proposte di voto che ciascun docente esprime nella griglia predisposta dalla scuola e propedeutica allo scrutinio.
4. la valutazione definitiva è espressa a maggioranza;
5. se non vi sono dissensi, i voti proposti s'intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente del consiglio di classe (art. 79 del R.D. 653/1925, come modificato dall'art.2, cc. 3 e 4, del RD 21 novembre 1929, n. 2049).

SEZIONE 7 – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

CREDITO SCOLASTICO

Frequenza

- Assiduità (assenze totali non superiori al 10 %)	Coefficiente	0,10
- Qualità (impegno, interesse, partecipazione; correttezza del comportamento nei riguardi di insegnanti, compagni, personale e strutture scolastiche)	Coefficiente	0,10

Integrazione media voti finali

da x,6	a x,7		Coefficiente	0,30
da x,8	a x + 1,00 ¹	¹ Come stabilito dal D.P.R. 23/7/1998, n. 323, Tabella A, la presente regola non si applica nel solo caso in cui la media dei voti sia M = 6.	Coefficiente	0,40
da 9,00	a 10		Coefficiente	0,50

Attività complementari organizzate dalla Scuola

- Partecipazione al progetto <i>Lingua Inglese</i>	Coefficiente	0,20
- Partecipazione al progetto ECDL	Coefficiente	0,10
- Partecipazione al Progetto <i>Sport e salute</i>	Coefficiente	0,10
- Partecipazione ad altri Progetti organizzati dalla Scuola	Coefficiente	0,10

CREDITO FORMATIVO

Attività complementari non organizzate dalla Scuola	Coefficiente	0,10
--	--------------	-------------

Ai fini dell'attribuzione del coefficiente di credito saranno considerate valide le seguenti attività esterne:

- attività sportive che comportino un impegno costante (gare, allenamenti), pari ad almeno 120 ore annue;
- conservatori musicali o accademie (danza, teatro, musica, canto, pittura, ecc.);
- partecipazione a bande musicali, purché comportino un impegno complessivo pari ad almeno 50ore annue;
- collaborazioni a quotidiani e periodici, purché comprovate da un ragionevole numero di contributi pubblicati;
- attività di volontariato non inferiori a 6 (sei) mesi;
- corsi di lingua della durata minima di 50 ore e certificati da diploma finale;
- esperienze lavorative e di collaborazione coerenti con l'indirizzo degli studi;
- superamento degli esami relativi ad almeno 4 moduli della Patente Europea del Computer (ECDL);

Altre attività non presenti in questo elenco potranno essere valutate caso per caso dai competenti consigli di classe.

Osservazioni

- In presenza di medie di voto comprese tra il 6,0 e l'8,0, il Consiglio di classe attribuisce il valore massimo della corrispondente banda di oscillazione agli alunni che riportino un coefficiente di attribuzione del credito pari o superiore a 0,50. Tuttavia, nell'unico caso della banda di oscillazione compresa tra 8,1 e 10, dopo aver calcolato i vari coefficienti di attribuzione del credito in base agli stessi criteri generali, i 2 punti previsti oltre il minimo della banda saranno così attribuiti:
 - coefficiente complessivo da 0,30 a 0,60 = 1 punto;
 - coefficiente complessivo $\geq 0,70$ = 2 punti.
- Per ciò che riguarda la quantità della frequenza, il coefficiente di 0,10 viene assegnato in caso di un numero di assenze annuali non superiori a 20 (il 10 % dei giorni complessivi di scuola).
- Per qualità della frequenza si intende la disponibilità dell'alunno al dialogo educativo, il suo interesse e la sua partecipazione attiva in classe.
- Per quanto concerne le attività complementari organizzate dalla scuola, il coefficiente corrispondente viene riconosciuto solo in caso pari o superiore ai 2/3 delle ore complessive di corso (da arrotondare per eccesso). In ogni caso, in aggiunta ai coefficienti esplicitamente previsti, i Consigli di classe possono, a fronte del particolare impegno mostrato in tali attività da uno o più alunni, attribuire un coefficiente supplementare di 0,10.
- Il coefficiente attribuito alle attività esterne non è cumulabile qualora si tratti di attività affini: ad esempio, partecipazione a tornei di calcio e di pallacanestro, frequenza del conservatorio e partecipazione a banda musicale, ecc.
- Le attività esterne dovranno essere sempre debitamente certificate e svolte nel periodo compreso fra il 14 maggio dell'anno in corso e il 14 maggio dell'A.S. precedente. In particolare, la certificazione rilasciata dall'ente presso il quale sono state svolte le attività extrascolastiche dovrà:

- essere redatta su carta intestata e recare timbro e firma del dirigente o del responsabile ben visibili;
- contenere indicazioni circa la durata e la frequenza (giornaliera, settimanale, ecc.) dell'attività svolta, nonché una sintetica descrizione di quest'ultima e la valutazione dell'esito formativo raggiunto.
- Nel caso di rinvio della formulazione del giudizio finale, a fronte di una o più insufficienze che non comportino un immediato giudizio di non promozione, l'eventuale attribuzione del credito verrà subordinata al superamento delle apposite verifiche tese ad accertare l'avvenuto recupero prima dell'inizio dell' A.S. successivo.